

Omissis

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

con l'articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) si introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con la cosiddetta « quota cento », il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

il requisito contributivo richiesto rende assolutamente impraticabile l'accesso a chi ha carriere discontinue e a coloro che svolgono lavori pesanti. Tra questi ci sono gli operai edili, che accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Il settore dell'edilizia è, infatti, caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose, usuranti e rischiose e da una discontinuità lavorativa dovuta anche alle interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore (fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere). Inoltre, negli ultimi anni, per la consolidata crisi del mercato, molti periodi sono stati coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e da trattamenti di disoccupazione involontaria;

è indispensabile provvedere ad una specifica normativa per la categoria degli

operai del settore dell'edilizia, che tenga anche conto delle novità introdotte dai contratti collettivi del comparto, che prevedono la costituzione di un Fondo dedicato ai prepensionamenti presso le locali Casse Edili, finanziato dalle imprese edili,

impegna il Governo

a valutare un intervento normativo per favorire la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Inps al fine di adeguare il versamento della contribuzione necessaria per il raggiungimento dei requisiti pensionistici dei lavoratori, anche con riferimento alle novità introdotte in materia dal provvedimento, laddove contratti collettivi prevedano risorse, versate dalle imprese, proprio a tal fine.

9/1637-AR/6. Epifani.

Omissis

Omissis

La Camera,

premesso che:

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori; tra questi, si segnala il caso degli edili, i quali, in ragione della stagionalità della prestazione lavorativa che caratterizza il comparto, difficilmente riescono a maturare il requisito contributivo dei 38 anni e, pertanto, sono costretti a lavorare fino ai 67 anni, con i rischi che tale condizione comporta;

una ragionevole soluzione di tale problema sarebbe potuta derivare dalla possibilità per le imprese di versare, in deroga alla normativa vigente, la contribuzione volontaria ai lavoratori per raggiungere il diritto alla pensione, attraverso apposite risorse individuate dalla contrattazione e gestite da Enti Bilaterali di settore, pertanto, senza oneri per lo Stato; nei giorni scorsi, si è tenuta a Roma una importante manifestazione unitaria dei sindacati del settore dell'edilizia per richiamare l'attenzione del Governo sulla difficoltà del settore, per il rilancio degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione edile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei limiti di finanza pubblica, sin dal prossimo provvedimento utile, ogni misura utile finalizzata a consentire e favorire la definizione di accordi contrattuali per il settore dell'edilizia, volti a colmare i periodi contributivi necessari per il conseguimento del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia.

9/1637-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Carla Cantone, Scraecchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Omissis

La Camera,

premessi che:

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, entro i limiti di finanza pubblica, di valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, sin dal prossimo provvedi-

mento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale dell'applicazione di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per operai industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

9/1637-AR/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Cantini.

Omissis

La Camera,

premesso che:

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100, fissando i requisiti anagrafici e contributivi in maniera indistinta rispetto al tipo di attività lavorativa, finisce per offrire la medesima facoltà a fronte di condizioni materiali differenti;

a differenza di quanto disposto con le misure di flessibilità selettiva approvate nel corso della scorsa legislatura, la citata misura, per quanto sperimentale, rischia di produrre effetti non perfettamente equilibrati in termini di equità;

come è ormai appurato da diverse ricerche sociologiche e demografiche, le aspettative di vita dei lavoratori risultano fortemente differenziate e condizionate dal tipo di attività svolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, entro i limiti di finanza pubblica, di valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune misure volte a riconoscere, almeno a decorrere dalla fase sperimentale e di quota 100, un regime di favore per quanto riguarda il requisito anagrafico per conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

9/1637-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Cardinale.